

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITÀ DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Capo I

Art.1

OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. L'Amministrazione comunale intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla Legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 come modificata dalla Legge regionale 23 giugno 1993, n. 41, i seguenti interventi nelle diverse fasce dell'istruzione :
- servizio di trasporto scolastico
 - servizio di refezione scolastica
 - interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio.

Cap II

Art.2

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il presente regolamento definisce la modalità di erogazione e di contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale sulla base della presente normativa, nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Il servizio di trasporto può avvenire sia con i mezzi del Comune, sia avvalendosi di servizi privati in appalto o di linea, sia con ricorso di noleggio a mezzi privati in possesso dei requisiti di legge, secondo il programma annualmente predisposto dall'Amministrazione.
4. Per le località non raggiunte dal Servizio Comunale, l'Amministrazione potrà prevedere facilitazioni ed agevolazioni di viaggio sui mezzi di linea o, in casi eccezionali, contributi economici alle famiglie perché provvedano in proprio.

Art.3

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Comunale entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
2. I genitori dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda di iscrizione, la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo

Allegato _____ alla deliberazione N. 31 del 26/3/97.



delle somme dovute, in caso di inadempienza nel pagamento. In difetto di tale accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta.

3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare, per iscritto, all'Ufficio Comunale. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.

4. I percorsi verranno stabiliti ogni anno sulla base delle domande pervenute, delle determinazioni di orario da parte delle autorità scolastiche in conformità delle disposizioni legislative vigenti, dei mezzi e del personale a disposizione dell'Amministrazione o delle disponibilità dei mezzi acquisiti a seguito di appalto.

Art.4

DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. I destinatari del servizio sono gli alunni residenti nel Comune frequentanti le scuole materne e le scuole dell'obbligo, pubbliche, del territorio Comunale.

2. Per quanto riguarda le scuole materne e dell'obbligo gestite da istituti privati senza finalità di lucro l'Amministrazione Comunale si attiverà per stipulare apposite convenzioni, conformemente alle legislazioni regionali in materia.

3. Potranno usufruire del servizio anche gli alunni iscritti a scuole aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi ubicate fuori dai confini del territorio comunale, previo accordo fra le amministrazioni interessate, al fine di assicurare la funzionalità e l'economicità del servizio.

Art.5

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Gli utenti, delle scuole materne, che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione comunale nei punti di fermata e negli orari dalla stessa stabiliti all'inizio dell'anno scolastico. Gli utenti delle scuole elementari e medie non hanno assistenza. I genitori di detti utenti, se vogliono usufruire del servizio, firmeranno apposita dichiarazione liberatoria del Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita annualmente con delibera della Giunta comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe e per i servizi a domanda individuale.

3. La quota di compartecipazione può essere modificata nel corso dell'anno scolastico con delibera della Giunta comunale, in riferimento alle sole variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico cui la contribuzione si riferisce.

4. A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di invio del medesimo.

5. Coloro che intendono ottenere l'esonero dal pagamento del servizio per motivi collegati a particolari condizioni di disagio economico o sociale devono inoltrare richiesta in carta libera al

Sindaco al momento della presentazione della domanda d'iscrizione secondo le modalità previste per gli interventi del Comune stabiliti nel regolamento dei servizi sociali dell'Ente.

Art.6

ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto scolastico è garantito per la scuola materna e per gli alunni portatori di handicap tramite :

- personale comunale in servizio presso le scuole in qualità di addetto tecnico
- personale a convenzione;
- obiettori di coscienza assegnati al Comune dal Ministero della Difesa per il servizio Civile.

Art.7

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 5/02/1995 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nelle seguenti modalità :

- tramite mezzi comunali quali scuolabus o automobili;
- tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedessero autonomamente al trasporto secondo i criteri stabiliti nel Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ente;
- tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature.

2. L'Amministrazione Comunale provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica dell'effettiva necessità, nei modi indicati dal 1° comma dell'art. 6.

Art.8

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di comportamento tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi.

2. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.

3. L'Amministrazione comunale provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia degli utenti. È esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per fatti dannosi che possono verificarsi prima della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa dei medesimi. Per gli alunni della scuola materna verrà effettuato durante il trasporto adeguato servizio di sorveglianza organizzato dal Comune.

4. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal competente ufficio comunale (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa, presenza di persona maggiorenne autorizzata per accogliere al ritorno il minore non appena disceso dallo scuolabus).

Art.9
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

La presente normativa definisce le modalità di erogazione, la contribuzione a carico delle famiglie nonché i casi di esonero dalla contribuzione, per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

Art.10
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica, dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Comunale entro la data resa pubblica annualmente dal Comune. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Art.11
DESTINATARI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. I destinatari del servizio di refezione scolastica sono gli alunni frequentanti le scuole materne e le scuole dell'obbligo, pubbliche, ubicate nel territorio comunale.
2. Per quanto riguarda le scuole materne e dell'obbligo gestite da istituti privati senza finalità di lucro l'Amministrazione Comunale si attiverà per stipulare apposite convenzioni, conformemente alle legislazioni regionali in materia.
3. Hanno diritto ad usufruire del servizio di refezione scolastica anche i soggetti di seguito elencati :
 - insegnanti di scuola materna, elementare e media statale o gestita da istituti privati di cui al precedente comma. , in servizio al momento della somministrazione dei pasti con funzioni di vigilanza educativa, nel rapporto di un insegnante per ciascuna classe;
 - personale ausiliario comunale in servizio nella scuola durante l'orario di somministrazione dei pasti limitatamente a quello addetto allo sporzionamento dei pasti stessi.

Art.12
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. Il servizio di refezione scolastica viene erogato tramite :
 - appalto;La Ditta appaltatrice del servizio si atterrà al capitolato speciale scrupolosamente.
2. Le tabelle dietetiche e i menù, predisposti dagli organi competenti, sono annualmente affissi ai refettori e devono essere rigorosamente rispettati.
3. I menù, unitamente alle relative tabelle dietetiche, possono essere variati unicamente per garantire la rotazione del menù stesso e l'impiego della verdura e della frutta di stagione.
4. I pasti dovranno essere preparati non prima di trenta minuti dalla loro somministrazione e distribuiti a mezzo di contenitori multiporzione termici.
5. Sono tenuti rapporti continui con gli uffici competenti della USL di riferimento per gli opportuni controlli del servizio.

Art.13

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. I genitori degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie che volessero usufruire del servizio di refezione scolastica, dovranno impegnarsi al pagamento di una quota di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito delle determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Tale quota di contribuzione sarà materialmente pagata per acquisto buoni mensa da effettuarsi presso l'Ufficio comunale competente.
2. I genitori degli alunni frequentanti la scuola materna, elementare e media che intendano ottenere l'esonero dal pagamento del servizio di refezione scolastica perché versano in condizioni di disagio economico o sociale, devono inoltrare richiesta in carta libera al Sindaco secondo le modalità previste nel regolamento relativo ai servizi sociali del Comune.
3. Le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica possono essere variate nel corso dell'anno scolastico con delibera della Giunta comunale, esclusivamente in riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT sul corso della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico cui la contribuzione si riferisce.

Art.14

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Nei refettori, durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica.

Art.15

MODALITÀ DI VALUTAZIONE SULL'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. L'Amministrazione comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità sulla base delle indicazioni della normativa vigente.

CAPO IV

Art.16

INTERVENTI DI SUSSIDIO E DI AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

1. La presente normativa definisce la modalità con cui vengono attuati gli interventi per il diritto allo studio ai sensi degli art. 2, 3 e 4 della Legge regionale n. 53/81 modificata con la Legge regionale 41/93 e della Legge 241/90.

Art. 17

SCUOLA ELEMENTARE

1. L'Amministrazione provvede l'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari tramite buoni-libro da consegnare alla Direzione Didattica, sulla base delle richieste dalla stessa avanzate all'inizio di ogni anno scolastico.

2. I buoni libro dovranno essere consegnati da parte dei genitori degli alunni delle scuole elementari alle librerie le quali rimetteranno la fattura all'Amministrazione comunale, allegando i relativi buoni.

Art.18

SCUOLE MEDIE INFERIORI

1. L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera c della Legge regionale n. 53/81, fornisce materiale didattico di uso individuale, contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti della scuola media inferiore in condizioni economiche disagiate.

Art. 19

EROGAZIONE DEI SUSSIDI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

1. L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c della Legge regionale n. 53/81 fornisce mezzi finanziari compatibilmente con le proprie disponibilità di Bilancio, a sostegno di progetti didattici ben definiti, finalizzati all'innovazione didattica ed alle qualità dell'azione educativa, onde evitare dispersioni di fondi con contribuzioni estemporanee.